

Norme di Funzionamento del Fondo di garanzia in scadenza al 31/12/2023	Funzionamento del Fondo di garanzia dal 1° gennaio 2024
Operatività	
in regimi ordinari (De minimis , Reg. 651, Reg. 2472 e 2473) e regime TCF	Operatività solo in regimi ordinari
Importi	
Importo Massimo Garantito per impresa: € 5.000.000,00	Importo Massimo Garantito per impresa: € 5.000.000,00
Ammissibilità	
Ammissibilità di tutte le fasce di rating (V fascia in Regime Temporaneo)	Quinta fascia di rating esclusa dall'ammissibilità
Ammissibili solo le PMI	Oltre alle PMI possono accedere Small Mid Cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) ed Enti del Terzo
Percentuali di copertura	
80% per finalità investimenti indipendentemente dalla fascia di rating, aumentata al 90% per investimenti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico come previsto dal Temporary Crisis Framework.	80% per finalità investimenti per fasce I, II, III e IV
80% in favore delle tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non viene applicato il modello di rating, Start-up Innovative e incubatori certificati, microcredito, ed importo ridotto fino a € 25 mila euro di importo massimo delle operazioni di importo ridotto (ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito, innalzato fino a € 35 mila nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti quali Confidi ed altri fondi di garanzia autorizzati.	80% in favore delle tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non viene applicato il modello di rating , Start-up Innovative e incubatori certificati, microcredito, ed importo ridotto ma innalzamento a € 40 mila dell'importo massimo delle operazioni di importo ridotto (ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito con ammissibili anche le imprese in fascia V) ed innalzato fino a € 80 mila nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti quali Confidi ed altri fondi di garanzia autorizzati.
80% su operazioni finanziarie diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo, ridotta al 60% per imprese rientranti nelle fasce 1 e 2	60% su operazioni finanziarie diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 3, 4 del modello di valutazione del Fondo, ridotta al 55% per imprese rientranti nelle fasce 1 e 2
Small Mid Cap: non ammissibili	Ammissibili: 40% per operazioni d'investimento e start up, 30% per operazioni di liquidità per massimo il 15% della dotazione del Fondo
Enti del Terzo Settore: ammissibili purché iscritti al Registro delle imprese (ad esempio imprese e cooperative sociali) e secondo le procedure di valutazione "standard" previste per le "altre" imprese	Ammissibili anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l'applicazione del modello di valutazione nei limiti del 5% della dotazione del Fondo
Garanzia su basket bond: Importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantiti dal Fondo euro 2 milioni	Garanzia su basket bond: Importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantiti dal Fondo euro 500 k
Commissioni	
Per Micro Imprese 0.25%, Piccole Imprese 0.50% e Medie Imprese 1% del garantito	Per Micro Imprese non previste , Piccole Imprese 0.50%, Medie Imprese 1%, Small Mid Cap 1,25% del garantito
Commissione di mancato perfezionamento: presente su tutte le tipologie di operazioni	La "commissione di mancato perfezionamento" è stata confermata con l'applicazione al superamento della soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione). La commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria.